

Editoriale RDES 2022

IL CASO EUROPEAN SUPER LEAGUE E IL MODELLO SPORTIVO EUROPEO: L'EVOLUZIONE DELLO SPORT A LIVELLO EUROPEO IN NOME DELLA SUA SPECIFICITÀ

di Felice Panetosto

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è attualmente chiamata a dirimere un groviglio di questioni giuridiche e politiche, estremamente sensibili per il mondo dello Sport.

Il 15 dicembre 2022, l'Avvocato Generale (AG) Rantos ha pubblicato la sua tanto attesa opinione nel caso comunemente indicato come "European Super League".¹

La European Super League Company (ESLC) è una società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei, nata con l'intenzione di organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa (o «semi-aperta»), denominata «European Super League» (ESL). Questa lega avrebbe operato al di fuori del sistema UEFA pur permanendo i suoi club nelle competizioni calcistiche organizzate dalle federazioni nazionali di calcio nonché dalla UEFA e dalla FIFA.

In seguito all'annuncio dell'ESL, la FIFA e la UEFA hanno rifiutato di riconoscerla minacciando di espellere dalle competizioni della FIFA e delle sue confederazioni qualsiasi giocatore o club partecipante alla ESL.

¹ Opinione dell'Avvocato Generale Rantos, Causa 333/21 *European Superleague Company SL v Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Fédération internationale de football association (FIFA), A22 Sports Management SL, Liga Nacional de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol*, disponibili on line sul sito <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=1D2B99D9257ED93E20C79D896DD4EFB0?text=&docid=268624&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19692> (consultato da ultimo il 30 dicembre 2022).

Per la *European Super League* il comportamento e le sanzioni minacciate della FIFA e della UEFA sono incompatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione nonché con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali.

Pertanto, l'ESLC ha adito il Tribunale di commercio di Madrid, il quale – a sua volta – ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulla conformità delle minacciate misure e di talune disposizioni statutarie delle FIFA e della UEFA con il diritto dell'Unione e, in particolare, con le disposizioni relative al diritto della concorrenza (articoli 101 e 102 del Trattato FUE) nonché con le libertà fondamentali (articoli 45, 49, 56 e 63 del Trattato FUE).

In sintesi, l'Avvocato Generale, ha proposto alla Corte di rispondere che le norme della FIFA e della UEFA, che conferiscono loro il diritto di autorizzare una competizione organizzata al di fuori del loro sistema, sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione. Tenuto conto delle caratteristiche della competizione, gli effetti restrittivi derivanti dal sistema sono inerenti e proporzionati al fine di conseguire gli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport che la UEFA e la FIFA perseguono.

Inoltre, egli è del parere che le norme dell'Unione in materia di concorrenza non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l'istituzione di una nuova competizione che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri.

Poi, le restrizioni, nello statuto della FIFA, riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA non sono contrarie alle norme europee in materia di concorrenza; questo perché – a suo avviso – tali restrizioni sono inerenti e proporzionate al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport.

Infine, egli conclude che gli statuti della FIFA e della UEFA sono conformi al diritto dell'Unione Europea nel momento in cui prevedono che l'istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatto requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.

Infine, l'AG rinvia al giudice spagnolo la verifica di alcuni punti, quali la realtà della presunta distribuzione dei profitti commerciali della UEFA e FIFA alle società e associazioni del calcio dilettantistico o "grassroots". In effetti, né la UEFA né la FIFA hanno provato in udienza l'esistenza e l'entità di tale distribuzione. Nemmeno sembra esistano dati pubblici sul beneficio ricavato dal calcio dilettante dai detti profitti.

L'opinione dell'Avvocato Generale offre lo spunto per riflettere sul rapporto tra lo sport e il diritto dell'Unione europea. Egli rileva che la consacrazione

della specificità dello sport e il suo inserimento nell'articolo 165 TFUE sono stati il risultato di una "evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell'Unione".²

Riprendendo le sue parole, "l'articolo 165 manifesta il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive, tra cui il calcio".³

Tale modello si fonda, in primo luogo, su una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra i suoi obiettivi principali figura quello di promuovere competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Quest'ultimo si basa, infine, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di redistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport.

L'articolo 165 TFUE è stato introdotto proprio in ragione del fatto che lo sport costituisce, al contempo, un settore nel quale viene esercitata un'attività economica significativa. Detta disposizione mira ad evidenziare il particolare carattere sociale di tale attività economica, che – secondo l'Avvocato Generale – è idoneo a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti.

Sulla base di questo ragionamento, l'AG conclude che l'articolo 165 TFUE può fungere da strumento per interpretare e applicare le disposizioni del diritto della concorrenza al settore sportivo. Esso costituisce quindi nel suo ambito una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli artt. 101 e 102 TFUE, che si applicano a qualsiasi attività economica.

Sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall'ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, ivi comprese segnatamente le disposizioni relative al diritto della concorrenza, i riferimenti alle caratteristiche specifiche e alla funzione sociale ed educativa dello sport, che figurano all'articolo 165 TFUE, possono essere rilevanti ai fini, in particolare, dell'analisi, nel settore sportivo, dell'eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali.

Inoltre, l'Avvocato Generale, sottolinea che il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione. A tal riguardo, egli ricorda che il principale obbligo gravante su una federazione sportiva che si trova nella situazione della UEFA è garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto che la concorrenza su detto mercato ne risulti falsata.⁴

² Opinione dell'Avvocato Generale, causa 333/21, para. 27.

³ *Idem*, para. 30.

⁴ Opinione dell'Avvocato Generale, causa 333/21, para. 48.

Questa è – condivisibile o meno – l’Opinione dell’Avvocato Generale. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai giudici della Corte chiamati a decidere in una causa dalle forti connotazioni politiche e che sarà fondamentale per il futuro dello Sport. Invero, l’atteggiamento dei giudici sulle tesi dell’AG, l’adesione oppure il rigetto, seguito magari da un’analisi giuridica e ed economica ancora più profonda e critica, servirà a bilanciare i vari e contrastanti interessi in gioco.

La sentenza della Corte avrà un impatto enorme confermando oppure ridisegnando le relazioni tra calcio europeo e Unione Europea, così come prospettate dalle Risoluzioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dei ministri UE sul cosiddetto “*Modello Europeo dello Sport*”.⁵

Questo concetto – come ricordato da Richard Parrish⁶ – è stato concepito dai politici europei, ma si scontra in maniera sempre più evidente con la realtà economica del calcio spettacolo ed è vanificato dalla sua irreversibile evoluzione in fenomeno finanziario e commerciale non molto diverso da altre attività di spettacolo che vengono sottoposte alle regole della concorrenza europea.

Il Modello Europeo dello Sport che, come sottolineato dallo stesso Avvocato Generale Rantos, non è statico e non è universalmente applicato in Europa,⁷ intende marcare le differenti caratteristiche dello sport europeo da opporre al modello nord-americano di sport con le leghe chiuse e i club *franchised*, che possono abbandonare quando lo desiderano ed entrare pagando una quota di partecipazione, senza merito sportivo alcuno.

Secondo la teoria del modello europeo dello sport, quest’ultimo è segnato dal merito e dalle radici comunitarie locali con assistenza finanziaria ai club inclusi quelli a livello dilettantistico mentre il modello americano sarebbe puro e solo “*business and entertainment*”, attività commerciali e profitti senza alcun riguardo per lo sport povero dei dilettanti.

In realtà, nelle Leghe nord-americane il “*competitive balance*” e la solidarietà esistono e sono forti tra i club più ricchi e quelli con meno risorse finanziarie attraverso un sistema automatico di distribuzione dei proventi televisivi basato sulla contrattazione collettiva e sulla priorità nello scegliere e reclutare i giovani atleti per controbilanciare altre misure come il *salary cap*.⁸

⁵ Da ultima, Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 14430/21, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport, 30 novembre 2021, <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/30/sport-council-resolution-stresses-key-features-of-values-based-sport-model/> (*consultato da ultimo il 30 dicembre 2022*).

⁶ *The European Model of Sport*, Webinar organizzato dall’Università di Rijeka il 3 dicembre 2022.

⁷ Opinione dell’Avvocato Generale, causa 333/21, para. 32.

⁸ A. TIMMS, *English football has commercialism of US sports without their egalitarianism*, The Guardian, 19 September 2022, disponibile *on line* sul sito <https://www.theguardian.com/football/2022/sep/19/english-football-got-the-commercialism-of-us-sports-but-none-of-their-egalitarianism> (*consultato da ultimo il 30 dicembre 2022*).

Azioni come quelle poste in essere dalla *European Super League Company*, indipendentemente dal loro esito, testimoniano un malessere di fondo fra gli sports stakeholders e palesano la evidente contraddizione tra calcio reale e quello ideale che, oltretutto, complica l'analisi dello sport a livello europeo.

Nonostante tutto, la Corte di Giustizia sicuramente riuscirà a trovare il sottile bandolo della matassa ingarbugliata delle questioni sportive che, inevitabilmente, sempre più numerose saranno poste alla sua attenzione.

* * *

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

IL VINCOLO SPORTIVO E LA SUA (IRREVERSIBILE) ABOLIZIONE. CONSIDERAZIONI SULL'ISTRUTTORIA DELL'AGCM NEL CASO DELLA FIPAV

di *Michele Colucci e Priscilla Palombi*

Il “vincolo sportivo” è stato oggetto del provvedimento n. 30314 del 17 ottobre 2022 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha aperto una istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (“FIPAV”) criticata per le misure transitorie adottate perché di fatto posticipano l'abolizione del vincolo dopo la data ufficiale del 31 luglio 2023 prevista dal legislatore italiano con il recente Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022.

Gli autori analizzano la natura del vincolo sportivo e le sue criticità alla luce delle norme costituzionali, di diritto del lavoro e di diritto europeo che hanno portato il legislatore ad abolirlo nel contesto della recente riforma dell'ordinamento sportivo. Gli autori concludono la loro analisi con l'invito alle Federazioni sportive a pensare oltre gli schemi affinché le associazioni sportive dilettantistiche siano effettivamente premiate nel momento in cui formano gli atleti senza per questo limitare la libertà di associazione e di movimento di questi ultimi.

I rilievi mossi dall'AGCM in materia di diritto della concorrenza lasciano sperare che l'abolizione sia davvero diventata ineludibile.

THE ECONOMICS OF EUROPEAN FOOTBALL: FROM FINANCIAL FAIR PLAY TO FINANCIAL SUSTAINABILITY

by *Stefano Bastianon*

The paper aims at offering a first reading of the new discipline approved by UEFA to replace the financial fair play regulations. The Author's effort is mainly focused on a comparison between the two disciplines and the analysis of the main changes introduced in terms of club's cost control requirements.

CALCIO E FISCO: LE PROBLEMATICHE NEI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

di *Alessandra Magliaro – Sandro Censi*

Nei trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti molto spesso non viene considerata la componente tributaria. Più specificamente nella redazione dei contratti o degli accordi transattivi di risoluzione non si tiene conto di quale può essere l'incidenza fiscale.

Nella corretta valutazione degli aspetti tributari riveste una centrale importanza la determinazione della residenza fiscale del calciatore per l'individuazione del Paese che può esercitare la potestà impositiva.

L'approfondita conoscenza degli istituti del diritto tributario può, molto spesso, ottimizzare o eliminare completamente l'imposizione e, ancor di più, evitare lunghi contenziosi tributari.

FIFA CLUB PROTECTION E FIFA WORLD CUP CLUB BENEFITS PROGRAMMES: UNA BILANCIATA TUTELA IN FAVORE DEI CLUB OBBLIGATI AL RILASCIO DEI CALCIATORI PER LERAPPRESENTATIVE NAZIONALI?

di *Salvatore Civile e Roberto Terenzio*

L'allegato 1 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori prevede l'obbligo dei clubs di rilasciare i propri calciatori quando vengono convocati dalle rispettive nazionali maggiori.

Attraverso il FIFA World Cup Club Benefits Programme, la FIFA distribuisce un rilevante importo in favore dei Clubs per i quali i calciatori che prendono parte ai Mondiali di calcio sono tesserati. In base al FIFA Club Protection Programme, i club saranno risarciti per eventuali infortuni subiti dai propri calciatori e calciatrici durante la loro attività con le rispettive nazionali.

La FIFA prevede un risarcimento – con un importo massimo – per le perdite subite dalla società calcistica durante il periodo in cui il calciatore è infortunato.

I costi per il programma FIFA Club Protection sono rilevati nell'anno in cui si verifica l'evento.

Con questo articolo gli Autori intendono approfondire la normativa applicabile, offrire un'analisi dettagliata del Programma e individuare le eventuali criticità sulla sua attuazione.

HOW THE FOOTBALL WORLD HAS EVOLVED: THE FIFA FOOTBALL TRIBUNAL AS SEEN BY A VETERAN MEMBER

by *Michele Colucci*

The FIFA Football Tribunal plays an important role in the international football law evolution. Starting from the genesis of the tribunal, the Author analyses its structure and functions. Particular emphasis is put on the procedure, the rights and obligations of the parties as well as on the new means of communication such as the FIFA Legal Portal which allows an easy and direct access to the files.

FREEDOM OF EXPRESSION: THE SUBJECT ON EVERYBODY'S MINDS (BUT NOT LIPS) AT THE BEIJING 2022 WINTER OLYMPICS

by *Annie Rydén*

Beyond the Olympic façade of glitz and glamour, athletes competing at the 2022 Beijing Games faced double threats. On the one hand, there was the imminent and persistent threat of Covid-19. On the other hand, there was the fear of facing repercussions by Chinese authorities for speaking out about politics and the host nation's poor human rights record. This article addresses the latter concern. More specifically, it shines light on the International Olympic Committee's restriction on athletes' freedom of expression – in place for the purpose of “political neutrality” – and explores the potential routes for challenging infamous Rule 50(2) of the Olympic Charter. Taking into consideration the ever-increasing role that athletes play in the broader political discussion whilst noting the recent selection of Olympic host cities under authoritarian regimes, the article demonstrates the need for the International Olympic Movement to move away from its dubious and precarious position on athletes' freedom of expression towards a more progressive and proactive one.

IL CASO DEDAJ TRA (IN)GIUSTO PROCESSO SPORTIVO, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E RISARCIMENTO DEL DANNO

di *Gabriele Toscano e Stefano Gianfaldoni*

Il contributo si propone di analizzare i profili più importanti del caso *Dedaj*, atleta esclusa dai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 dalla propria Federazione sportiva nazionale. Nello specifico, all'atleta era stata negata la possibilità di impugnare la delibera del Consiglio Federale che la escludeva dalle Paralimpiadi, arrecandole un grave pregiudizio.

LE DETERMINANTI DEL PUBBLICO DA STADIO NELLA SERIE A DI CALCIO: UN NUOVO STUDIO BASATO SULLE ASPETTATIVE DEI TIFOSI

di *Francesco Addesa e Alexander John Bond*

Questo articolo analizza l'impatto delle principali determinanti del pubblico da stadio in sette stagioni della Serie A italiana di calcio – dal 2012-13 al 2018-19. L'elemento di novità rispetto alla letteratura precedente è dato dal fatto che il dataset è stato suddiviso in tre sottogruppi sulla base delle aspettative pre-stagionali relative alla posizione finale delle singole squadre, al fine di verificare se l'impatto di tali determinanti vari a seconda della performance attesa di una squadra. I risultati – ottenuti attraverso un'analisi di regressione basata sul Tobit model – identificano alcune differenze significative tra i tre sottogruppi. Tuttavia, il fattore di differenziazione che è all'apparenza più significativo rivela in realtà una preferenza comune dei tifosi italiani verso partite in cui la squadra ospite sia di livello più alto.

SUL CONTRATTO DI INGAGGIO SPORTIVO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORTIVA E PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL LAVORATORE AUTONOMO

di *Elisabetta Errigo*

L'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale è ormai un assunto acquisito dagli operatori del diritto; ciò nonostante, taluni aspetti del fenomeno sportivo intercettano questioni tipicamente connesse al diritto dei privati e meritano un approfondimento al fine di superare possibili contrasti e garantire una uniformità di tutela alle posizioni dei singoli. Ciò emerge con tutta evidenza là dove si discuta di rapporto di lavoro sportivo, a lungo tempo destinatario di una normativa, per così dire, speciale. Il tentativo di unificazione del lavoratore sportivo, tramite i recenti interventi normativi, non ha risolto taluni problemi connessi alla posizione di atleti legati alle società sportive non da un rapporto di subordinazione, bensì da un contratto di ingaggio occasionale, per i quali si pongono problemi relativi alla responsabilità delle società per i danni occorsi nell'esercizio dell'attività sportiva.

Il contributo, pertanto, tenta una ricostruzione e propone una soluzione, in chiave ordinamentale e assiologica, del problema della tutela del lavoratore sportivo autonomo, analizzando la valenza di frequenti clausole di manleva presenti nel contratto di ingaggio e del rapporto di preposizione che tipicamente condiziona l'applicazione della responsabilità oggettiva delle società sportive.

DONNE E SPORT: EVOLUZIONE E PROSPETTIVE

di *Francesca Gagnoli*

L'elaborato analizza le problematiche giuridiche, economiche e sociali che vivono quotidianamente le atlete in Italia per l'assenza di tutele sanitarie, assistenziali, previdenziali e di maternità. Infatti, data la loro esclusione dal perimetro normativo della L. n. 91/1981, la parità di genere nel rapporto di lavoro sportivo è ancora lontana dall'essere pienamente attuata. In questo contesto viene analizzata la recente evoluzione normativa con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 36/2021 – come modificato e integrato dal d.lgs. n. 163/2022 – che ha, tra gli obiettivi principali, quello della promozione delle pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, lo sviluppo degli sport femminili e l'introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui viene esercitata l'attività sportiva.

RIPETIZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE: DOPPIO BINARIO NEL CONFLITTO TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA

di *Umberto Tundis*

La tematica della restituzione delle somme indebitamente percepite, con particolare riferimento al trattamento fiscale di talune già assoggettate a tassazione, continua a rappresentare argomento di costante attualità, soprattutto in considerazione della continua evoluzione del panorama normativo e giurisprudenziale.

Con questo contributo l'autore esamina lo stato delle cose, attraverso l'analisi delle modifiche intervenute nel corso del tempo, e come queste possano essere interpretate nel dirimere determinate questioni che sorgono nel settore del calcio professionistico.

WHAT IS THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT “COOKING”? ITS JURISDICTION ON “CHEFS/NUTRITIONISTS” AND PROFESSIONALS OTHER THAN PLAYERS AND COACHES

by *Michele Colucci*

CAS has recently decided that it has jurisdiction in a dispute between a Chinese club and an Italian chef/nutritionist employed as a staff member of the new coach. The Author analyses the award and the subtle and convincing reasoning of the

Sole Arbitrator. The latter examined the relevant agreement between the parties, their will and intentions. In doing so, he was able to establish solid criteria to define the sporting nature of the employment relationship of the chief/nutritionist and, thus, the CAS jurisdiction. This award will surely serve as a precedent in future similar cases involving professionals other than players and coaches.

QUANDO È POSSIBILE CONSIDERARE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA COME IMPRESA COMMERCIALE?

Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Fallimentare, Decreto di rigetto del 14 aprile 2022

di *Giuseppe Silvestro*

Basandosi su di un consolidato orientamento giurisprudenziale, e secondo cui un'associazione sportiva dilettantistica può essere considerata un imprenditore commerciale, e quindi soggetta al fallimento, solo laddove l'attività d'impresa sia prevalente rispetto allo scopo istituzionale dell'ente, il Tribunale di Rieti ha respinto l'istanza di fallimento avanzata da due lavoratori. Tuttavia, l'orientamento richiamato e la sequenza argomentativa sviluppata dalla corte reatina, non paiono essere attuali, perché presentano delle dissonanze rispetto alla normative in tema d'impresa. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una ricostruzione giuridica degli istituti sottesi, anche in ragione delle ultime modifiche intervenute con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, così da valutare se il citato orientamento si presenti ancora valido, oppure sia giunto il momento di dare avvio ad un percorso di cambiamento.

CONDOTTA ANTISPORTIVA DEL TIFOSO E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ

Cassazione civile, sezione sesta, Ordinanza 19 novembre 2021 n. 35615

di *Antonio Torrisi*

Le sanzioni federali possono essere comminate alle società sportive anche a titolo di «responsabilità oggettiva», come nel caso, oggetto di questo commento, del comportamento violento (e dunque antisportivo) di un proprio sostenitore. Nella vicenda in esame, peraltro, viene riconosciuta la legittimità dell'intervenuta risoluzione stragiudiziale da parte della società calcistica del relativo contratto di abbonamento (per assistere alle partite della massima serie) e del definitivo incameramento da parte della società del corrispettivo del contratto di abbonamento risolto, oltre al risarcimento del (maggior) danno subito.